

**ALLA COMMISSIONE EUROPEA
AL COMITATO ONU per i DIRITTI UMANI
AL COMMISSARIO EUROPEO per i DIRITTI UMANI presso il CONSIGLIO
D'EUROPA**

- ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (ASGI)

anche a nome e per conto di

- ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - JESUIT REFUGEE SERVICE/ITALIA**
- ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI**
- ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS**
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI**
- ANAFE, ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES POUR LES ÉTRANGERS**
- ARCI**
- CASA DEI DIRITTI SOCIALI - FOCUS, - COMUNITA' DI SANT' EGIDIO**
- CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI (CIR)**
- EURO-MEDITERRANEAN HUMAN RIGHTS NETWORK**
- FEDERAZIONE CHIESE EVANGELICHE**
- GISTI - GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS**
- JESUIT REFUGEE SERVICE EUROPE**
- LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE**
- FLARE NETWORK**
- MIGREUROP**

intende portare all'attenzione delle Istituzioni in indirizzo le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate e rivendicate come legittime da parte delle Autorità italiane.

I FATTI.

Il giorno **7 maggio 2009**, 227 persone (40 donne di cui 3 incinte) a bordo di 3 barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da motovedette italiane, a 35 miglia marittime dall'isola di Lampedusa. Per quanto è dato sapere, a seguito di accordi con la Libia, i comandanti di alcune **navi militari italiane hanno accolto a bordo tutti i migranti per poi riportarli immediatamente in Libia, ove sono stati consegnati alle autorità libiche.**

L'8 maggio è avvenuto un **secondo respingimento** dopo che un rimorchiatore italiano in servizio su una piattaforma dell'ENI ha intercettato un barcone con 77 persone e lo ha riportato in Libia.

Analoghe operazioni sono state compiute anche nei giorni successivi, come affermato agli organi di stampa dal Ministro dell'interno italiano, il quale, al 10 maggio, indica in circa 500 i migranti riconsegnati alla Libia, qualificando gli episodi come "risultato storico".

Nessuna delle persone trasportate in Libia è stata ufficialmente identificata, né è stata rilevata la nazionalità, la minore età, lo stato di gravidanza delle donne, le condizioni di salute dei migranti, né verificate eventuali richieste di protezione internazionale.

Operatori umanitari e giornalisti hanno raccolto numerose testimonianze su tali episodi consultabili sui siti di Migreurop (Parigi), di Picum (Bruxelles), di Borderline Europe (Berlino) e di Fortress Europe (Roma); testimonianze confermate anche da rapporti di agenzie internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch (HRW).

E' ragionevole e verosimile ritenere che tra i migranti riportati in Libia vi fossero anche rifugiati che avrebbero avuto il diritto – inviolabile - di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia.

Basti pensare che nel comunicato dell'8 maggio 2009 l'UNHCR afferma che *“Sebbene non siano disponibili informazioni sulle nazionalità di origine dei migranti, si ritiene probabile che fra le persone respinte ci siano individui bisognosi di protezione internazionale. Nel 2008 circa il 75% di coloro giunti in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo e al 50% di questi è stata concessa una forma di protezione internazionale”*.

L'UNHCR ha ripetutamente espresso forte preoccupazione al Governo italiano per gli avvenimenti sopra riportati ritenendo che le operazioni messe in atto dal Governo italiano siano *“ in contrasto con il principio del non respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che trova applicazione anche in acque internazionali. Questo fondamentale principio, che non conosce limitazione geografica, è contenuto anche nella normativa europea e nell'ordinamento giuridico italiano. Confermando che fra coloro che sono stati rinviati in Libia vi sono persone bisognose di protezione, l'UNHCR ha reiterato la richiesta al governo affinché riammetta queste persone sul proprio territorio sottolineando che, dal punto di vista del diritto internazionale, l'Italia è responsabile per le conseguenze del respingimento”* (UNHCR – comunicato stampa 15 maggio 09)

Si allegano, al riguardo, anche i **dati della Commissione nazionale per il diritto d'asilo** (dell'Italia), sulle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e/o umanitaria per l'anno 2008 (pubblicate il 20.2.2009) e sulle decisioni adottate al riguardo. Da questi dati emerge che **soprattutto nelle Commissioni territoriali aventi sede nelle regioni meridionali italiane (competenti per le richieste di protezione “collegate” agli sbarchi) vi è un'alta percentuale di accoglimento, circostanza che comprova che la maggior parte di quanti approdano via mare in Italia sono effettivamente rifugiati.**

LE VIOLAZIONI.

Avere trasbordato su unità navali italiane i migranti intercettati in acque internazionali ha **radicato in Italia la giurisdizione italiana**, essendo le navi *“territorio italiano”* e dunque essendo tenute le autorità italiane ad applicare sia il diritto internazionale, che quello comunitario e, non da ultimo, quello nazionale. Va infatti ricordato, al riguardo, che ai sensi dell'art. 4 del codice penale italiano *“Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato”* e negli stessi termini si esprimono gli artt. 2, 3, 4 del codice della navigazione.

La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il Patto internazionale sui diritti civili e politici **proibiscono il respingimento, diretto o indiretto, di richiedenti asilo.**

Tale obbligo deve essere rispettato da tutte le autorità che svolgono attività di controllo alle frontiere, di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina, anche se svolte in ambito extraterritoriale.

Ogni persona intercettata e salvata in mare deve essere condotta in un "luogo sicuro" che deve essere interpretato non solo in conformità al diritto internazionale marittimo ma anche al diritto umanitario e dei rifugiati. Anche in presenza di accordi con i paesi terzi ai quali vengono rinviati gli immigrati, gli Stati di invio non sono esentati dal rispettare gli obblighi assunti in ambito internazionale, e si rendono corresponsabili di eventuali violazioni perpetrate nei confronti delle persone respinte.

1. VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto del mare

L'obbligo di proteggere la vita umana in mare vige in qualunque spazio marino e riguarda tutte le persone, indipendentemente dalle attività, lecite o illecite, in cui siano impegnate.

Tra le norme della **Convenzione di Montego Bay** del 1982 (**UNCLOS**) che non possono essere oggetto di deroga da parte degli Stati anche mediante accordi con altri Paesi, va richiamato anzitutto l'art. 98, che costituisce l'applicazione del principio fondamentale in virtù del quale tutti gli Stati, tramite i comandanti delle navi - pubbliche o private - che battono la loro bandiera, sono tenuti a proteggere la vita umana in mare e a prestare assistenza alle persone in pericolo.

La Convenzione, stabilisce, inoltre, che gli Stati devono organizzare servizi di ricerca e soccorso in collaborazione con i Paesi vicini sulla base di accordi regionali.

Lo stesso obbligo è previsto dal Capitolo V, Regolamento 33(1) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (**SOLAS**) del 1974.

Dal 1° luglio 2006 sono in vigore gli emendamenti delle **Convenzioni SAR** (Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare) e **SOLAS**, particolarmente importanti in quanto diretti a preservare l'integrità dei servizi di ricerca e soccorso (SAR) e a garantire che le persone in pericolo in mare vengano assistite e, allo stesso tempo, che gli inconvenienti per la nave che presta assistenza siano minimi.

Il soccorso deve essere garantito indipendentemente dalla nazionalità, dallo status o dalle circostanze nelle quali si trovano le persone in pericolo.

Inoltre, l'art. 9 par. 1 del **Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite** contro il crimine organizzato transnazionale (**Palermo, 2000**)¹ relativo al traffico di immigrati via terra, mare e aria prevede, *inter alia*, che lo Stato che adotta misure per prevenire il traffico illecito di migranti ha tra l'altro l'obbligo di garantire la sicurezza ed i diritti umani delle persone trasportate.

Lo stesso Protocollo prevede, altresì la non interferenza di tali diritti e obblighi con quelli derivanti da altre fonti di diritto internazionale, compresa la Convenzione relativa allo *status* dei Rifugiati del 1951.

¹ www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html

La **Convenzione SAR** stabilisce che il Centro di Coordinamento del Soccorso deve identificare il luogo sicuro ed il più appropriato per lo sbarco delle persone soccorse. Tuttavia la Convenzione non specifica quali siano le azioni successive da adottare una volta che le persone siano state soccorse.

A tal fine, sia l'emendamento alla SAR in vigore dal 1° luglio 2006 che le **Linee guida** sul trattamento delle persone soccorse in mare del maggio 2004 stabiliscono che *“il Governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito” e definiscono tale luogo come “una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è minacciata; dove le necessità umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e possa essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale”.*

Le Linee guida, quindi, chiariscono che la nave che presta soccorso costituisce temporaneamente un luogo sicuro, ma che essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative. **Tali linee guida sottolineano la necessità di evitare lo sbarco di richiedenti asilo e rifugiati, soccorsi in mare, in quei territori ove la vita e la loro libertà sarebbero minacciate.** Per cui per determinare se sia un “luogo sicuro” per i richiedenti asilo occorre effettuare le opportune verifiche tenendo conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso.

Nella fattispecie l'Italia, che ha ratificato i suddetti strumenti internazionali incluso le Linee Guida, dopo aver soccorso i migranti in mare avrebbe dovuto condurli in un luogo sicuro. **Tale luogo è da individuare nell'Italia** essendo il **Paese più vicino e sicuro** dove i migranti sarebbero stati protetti da gravi violazioni dei diritti umani e avrebbero potuto, nel caso, accedere alla protezione internazionale in attuazione del diritto italiano, comunitario e internazionale.

Certamente i migranti non potevano essere consegnati alle autorità libiche, sia perché non vi è certezza che da quel Paese provenissero, sia perché il territorio libico non può ritenersi “luogo sicuro”, in quanto non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, né le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e numerosi sono i rapporti internazionali che denunciano le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti dei migranti.

Come già sottolineato, le operazioni di intercettazione e di salvataggio e di trasbordo di migranti in acque internazionali su unità navali italiane hanno **radicato la giurisdizione italiana** ai sensi dell'art. 92 dell'UNCLOS e dell'art. 4 del codice penale italiano e negli stessi termini si esprimono gli artt. 2, 3, 4 del codice della navigazione. Essendo le unità navali "territorio italiano", le autorità italiane erano/sono tenute ad applicare il diritto nazionale, comunitario ed internazionale.

Principio di non refoulement

Tenuto conto che la Libia non può essere considerato Paese terzo sicuro, le Autorità italiane avrebbero dovuto rispettare l'obbligo del **divieto di refoulement** di cui **all'art. 33 della Convenzione di Ginevra** sui rifugiati del 1951.

La norma ha **carattere assoluto ed inderogabile** e deve essere applicata **sia sul territorio dello Stato parte sia in ambito extraterritoriale.**

Tale principio ha ormai travalicato i confini del diritto internazionale dei rifugiati nel quale è nato, ampliando la propria portata a tutto il diritto internazionale dei diritti umani; in tal senso si deve ricordare l'**art. 3** (1) della **Convenzione ONU contro la tortura** e altre pene o trattamenti inumani e degradanti che dispone "*Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.*"

Anche l'interpretazione dell'**art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, data dal Comitato per i Diritti Umani con il *General Comment n. 20: Art. 7 (10/03/1992)*, si muove nella medesima ottica, affermando al par. 9 che "*Gli Stati parte non devono esporre gli individui al pericolo di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti al ritorno in un altro Paese, a seguito della loro estradizione, espulsione o refoulement*".

Si evidenzia come, a livello regionale, la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, con orientamento ormai costante, ha ravvisato, nel caso di rinvio di persone verso Paesi ove sarebbero esposte al rischio reale di subire torture o trattamenti disumani o degradanti, una violazione dell'art. 3 della CEDU (si vedano, tra le altre, le sent. *Soering v. UK*, *Chahal v. UK*, *Ahmed v. Austria*)

Alla luce dei criteri previsti dal diritto internazionale per l'interpretazione dei trattati e delle recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia è ormai da ritenersi che l'applicabilità del principio di *non-refoulement* non possa dirsi limitata dal dato territoriale. **L'obbligo di non respingimento grava, infatti, sugli Stati, ovunque essi esercitino in modo effettivo la propria giurisdizione, anche al di fuori del proprio territorio**; quindi, anche quando operino alle frontiere, in mare aperto e nel caso in cui operino sul suolo di uno Stato terzo (che ciò avvenga con l'autorizzazione di quest'ultimo o meno).

Al riguardo occorre ricordare la decisione *Xhavara c. l'Italia* adottata l'11 novembre 2001 dalla Corte di Strasburgo, che rilevava la responsabilità italiana per le attività di controllo effettuate dalle autorità italiane nelle acque internazionali e in quelle territoriali albanesi, in attuazione dell'accordo bilaterale siglato tra Italia e Albania.

Si allega, in riferimento al principio di extraterritorialità del divieto di *refoulement*, l'importante parere dell'UNHCR del 26 gennaio 2007, nel quale si evidenzia che secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani la **giurisdizione** si individua "*non se una persona si trovi all'interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione*" (cfr. *Cedu Loizidou v. Turkey* appl. 15318/89 sent. 23.2.1995; *Ocalan v. Turkey* appl. 46221/99 sent. 12.3.2003; *Issa et al. v. Turkey* appl. 3821/96 sent. 16.11.2004).

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

art. 3

Si evidenzia come **l'Italia sia stata condannata in più occasioni** dalla Corte dei diritti umani per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani in tutti i casi in cui intendeva rinviare stranieri verso Paesi nei quali non erano protetti dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, anche se si trattava di Paesi che hanno ratificato una o più convenzioni per i diritti umani. Vedasi caso *Saadi c. Italia*, [GC], n. 37201/06, caso *Trabelsi c. Italia* (n. 50163/08), caso *Abdelhedi c. Italia* (n. 2638/07), caso *Ben Salah c. Italia* (n. 38128/06), caso *Bouyahia c. Italia* (n. 46792/06), *C.B.Z. c. Italia* (n. 44006/06), caso *Darraj c. Italia* (n. 11549/05), caso *Hamraoui c. Italia* (n. 16201/07), caso *O. c. Italia* (n. 37257/06), caso *Soltana c. Italia* (n. 37336/06).

Con i respingimenti dei migranti verso la Libia, attuati nei giorni scorsi, l'Italia ha violato l'art. 3 Cedu nella misura in cui li ha consegnati alle autorità di un Paese senza verificare e senza avere elementi di esclusione che in quel Paese fossero sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e/o a rischio per la loro stessa vita, nonostante la notorietà delle condizioni in cui sono tenuti i migranti in Libia (in transito o lì arrivati come paese di destinazione) nei campi/prigioni e da dove spesso sono fatti partire senza mezzi né risorse verso il deserto, incontro a morte sicura.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il divieto di cui all'art. 3 Cedu opera sia nei confronti dello Stato di appartenenza sia nei riguardi di Stati che non garantiscono il rispetto del principio di non respingimento verso quei Paesi ove si attuano i trattamenti vietati dall'art. 3 (cfr. Cedu 30.10.91 caso Vilvarajah c/ UK; 20.3.91 caso Cruz Varas c/Svezia; marzo 2008 caso Saadi c/Italia, ed altri).

art. 5

Il respingimento arbitrario di centinaia di migranti comporta la violazione dell'art. 5 Cedu in quanto centinaia di persone sono state private della libertà personale in assenza di un provvedimento (giudiziale o amministrativo) che lo disponesse e senza essere tradotte al più presto davanti ad un giudice (art. 5, co. 3 Cedu), come previsto, anche dall'art. 13 della Costituzione italiana.

La privazione della libertà personale è da riferirsi al trasferimento dei migranti in territorio libico nonostante l'evidenza della loro volontà di raggiungere le coste italiane o maltesi, verso le quali erano dirette al momento dell'intercettazione in mare.

Incontestabile è, al riguardo, la violazione dell'art. 5 Cedu, oltre che del diritto nazionale italiano, come si esporrà più diffusamente nei paragrafi che seguono.

art. 13

Nessuna delle persone (centinaia) tradotte in Libia contro la loro volontà ha potuto inoltrare istanza di asilo e/o di protezione dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu) o di protezione dal rischio di perdere la vita (art. 2 Cedu) in caso di rimpatrio forzato.

All'impossibilità di presentare domanda di protezione consegue la violazione del diritto ad un ricorso effettivo contro misure limitative della libertà personale che, come il respingimento e l'espulsione, impediscono l'esercizio del diritto alla protezione (cfr. giurisprudenza Cedu nei casi: Gebremedhin c. Francia appl. n. 25389/05 in una ipotesi proprio di respingimento alla frontiera di un richiedente asilo; Conka c. Belgio appl. 51564/99).

Il Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

L'art. 4 del Protocollo n. 4 alla Cedu **vieta le espulsioni collettive di stranieri.**

Nel caso qui in esame tale divieto è stato palesemente violato, nonostante l'assenza di formali provvedimenti amministrativi (non) adottati dall'Italia ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 13 del D.Lgs. 286/98 come successivamente si evidenzierà. Anche il comportamento materiale dello Stato, infatti, va ritenuto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4, avendo come effetto concreto il rinvio in massa degli stranieri (secondo il Ministro dell'interno varie centinaia) verso un Paese asserito come di provenienza.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sono **espulsioni collettive tutte quelle misure che obbligano gli stranieri "in quanto gruppo" a lasciare un Paese.**

Se il divieto vale per le espulsioni disposte con formale provvedimento amministrativo, non può non valere parimenti quando l'effetto **sia raggiunto attraverso un mero comportamento di fatto** attuato dalle autorità pubbliche.

2. VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

L'**art. 63 co. 1 del Trattato delle Comunità europee** dispone che la legislazione comunitaria adottata dagli Stati membri dell'UE deve essere applicata in conformità alla Convenzione di Ginevra e ad altri trattati internazionali.

Con il trasbordo di centinaia di migranti su navi militari italiane e la loro riconsegna alle autorità libiche l'Italia ha **violato il Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006** (che istituisce un Codice comune relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone) in quanto:

- Al **punto n. 7 del Preambolo** si stabilisce che *“Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti”*;

Nel caso di specie **non è stata affatto rispettata la dignità dei migranti**, consegnati alle autorità libiche nonostante non siano cittadini di quel Paese e nel quale sono certamente sottoposti a trattamenti inumani e degradanti per la sola condizione di migranti irregolari, come è oramai pacificamente accertato in numerosi Rapporti internazionali.

- Al **punto 20** del medesimo **Preambolo** si afferma che *“Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento”*.

Nel caso in esame **non vi è stato rispetto di nessuno dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dal diritto comunitario così come dalla Carta europea**, in quanto a nessuno dei migranti intercettati e rinviiati in Libia è stato consentito l'accesso alla procedura per la protezione internazionale, così come non è stato accertato che in Libia fossero rispettati il diritto alla dignità umana (art. 1), alla integrità della persona (art. 2), a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (art. 4), alla libertà e alla sicurezza (art. 6), al rispetto delle vita privata e familiare (art. 7), all'asilo politico (art. 18).

- L'**art. 3** lettera b) del Regolamento stabilisce che *“esso si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro **senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale in particolare per quanto concerne il non respingimento**”*.
- L'**art. 7 del Regol. 562/2006** prevede che *“chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l'identità dietro esibizione dei documenti di viaggio”*.

Non risulta che nel caso in esame le autorità italiane abbiano verificato se e di quali documenti erano in possesso i migranti portati in Libia o se siano stati in altro modo identificati. In questo modo l'Italia ha omesso di compiere le verifiche minime necessarie per conoscere i Paesi di origine dei migranti e dunque per avere elementi di certezza che il rinvio dalla Libia a quei Paesi non avrebbe comportato la violazione dei diritti umani.

- **L'art. 13 del Regol. 562/2006** consente agli Stati di respingere gli stranieri che non soddisfino i requisiti per l'ingresso ma si cura di prevedere che "Ciò non pregiudica l'applicazione dei disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale" e comunque stabilisce che **"Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è di applicazione immediata"**. Un successivo capoverso precisa, inoltre, che "le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale".

Nel caso in esame **non risulta che sia stato emesso nessun provvedimento scritto e motivato, ciò che comporta una violazione della disposizione del Regolamento comunitario.**

Si ricorda, in proposito, che i Regolamenti comunitari hanno piena efficacia normativa nel territorio dello Stato e ovunque esso eserciti poteri riconducibili alla propria potestà di imperio e alla propria sfera giurisdizionale. L'Italia pur avendo accolto i migranti sulle sue unità navali - considerate "estensioni galleggianti del territorio italiano" - **non ha consentito loro di accedere a qualsivoglia procedura** per il riconoscimento del diritto di asilo in base ai decreti legislativi di recepimento della normativa comunitaria e dell'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana.

Il mancato accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ha comportato la **violazione della Direttiva 2004/83/CE** recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

L'art. 21 paragrafo 1 obbliga gli Stati membri a rispettare il principio di non refoulement in accordo con gli obblighi internazionali.

E' stata violata altresì la **Direttiva 2005/85/CE** Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, recepita dal decreto legislativo n. 25 così come modificato del decreto legislativo n. 159.

Il punto 13 del Preambolo della Direttiva prevede il diritto del richiedente asilo ad avere *"un accesso effettivo alle procedure"*, di disporre di *"sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura"* e, non da ultimo, il **"diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante"**. Si tratta di principi e diritti consacrati in specifici articoli della direttiva, tra cui gli **artt. 6 e 7** e, non da ultimo, dall'**art. 35**, che fa obbligo ad ogni Stato membro di autorizzare comunque il richiedente asilo a rimanere nella zona di frontiera ai fini dell' ammissione alla procedura per il riconoscimento dell'asilo.

Se i migranti versavano in stato di pericolo di vita era dovere dell'Italia soccorrerli e dunque trasbordarli sulle unità navali militari italiane. **Avere effettivamente accolto sulle navi italiane i migranti equivale a riconoscere che questi versavano effettivamente in stato di pericolo**, in quanto in assenza di esso ci si troverebbe di fronte ad un comportamento illecito delle autorità navali che avrebbero attuato un illegittima coazione fisica dei migranti trasbordandoli, contro la loro volontà o con artifici e raggiri, dalle loro imbarcazioni alle navi militari. Già si è detto che le navi italiane sono territorio italiano (art. 4 c.p.; artt. 2,3 e 4 del Codice della navigazione; art. 92 UNCLOS). In attuazione della legislazione nazionale, **in territorio italiano** doveva essere verificata la specifica posizione delle persone e assicurata la loro ammissione alla procedura di asilo in presenza di apposita richiesta.

La stessa normativa italiana sui respingimenti, all'**art. 10, comma 4 del T.U. immigrazione** esclude l'applicabilità del respingimento proprio perché si tratta di misure che *“non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”*

Nel caso di specie non può ritenersi attuato il respingimento di cui all'art. 10, comma 1 del TU immigrazione d.lgs. 286/98 (*“La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio italiano”*) in quanto fattispecie che esclude il materiale ingresso sul territorio italiano riguardando esclusivamente chi si “presenta” in frontiera e dunque, all'evidenza, colui che non è ancora entrato sul territorio italiano; i valichi di frontiera sono i valichi alle frontiere terrestri, aeree e marittime qualificati come tali dalla normativa comunitaria, come quelli abilitati in permanenza al transito internazionale delle persone e vigilati da apposito personale di polizia, il che nella specie non è possibile, trattandosi di mare internazionale e di unità navali italiane non dotate di qualifica di polizia di frontiera. Parimenti non può ritenersi attuato neppure il cosiddetto respingimento cd. differito, che è disposto dal Questore nei casi previsti dall'art. 10, co. 2 del d.lgs. 286/98, nel caso in cui i migranti siano temporaneamente ammessi sul territorio italiano (pur dovendo essere espulsi) *“per necessità di pubblico soccorso”*. Nel caso in esame nessun Questore della Repubblica ha emesso alcun provvedimento scritto e motivato come prevedono le norme vigenti.

In ogni caso, durante le operazioni di pubblico soccorso, in territorio italiano, **doveva essere verificata la specifica posizione delle persone** entrate senza visto, e dunque ogni singolo migrante aveva diritto di essere informato dei suoi diritti e di presentare **istanza di asilo politico** (ex art. 10, comma 3 della Costituzione italiana) **o di protezione internazionale** (d.lgs. 251/2007 e d.lgs. 25/2008) se riteneva di versare in detta condizione e non poteva essere perciò stesso respinto, secondo quanto garantito **dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra** del 1951 sui rifugiati (ratificata dall'Italia con legge n. 722/54), nonché **dall'art. 6 del d.lgs. 25/2008** (di attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) che riconosce il diritto all'accesso alla procedura, con diritto di soggiorno in Italia per tutto il periodo della procedura (**art. 7 d.lgs. 25/2008**). Appare infine necessario evidenziare il **divieto di espulsione e respingimento previsto dall'art. 19, co. 1 del d.lgs. 286/98**, secondo cui *“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*;

Le autorità italiane avrebbero dovuto procedere alla verifica della sussistenza delle situazioni disciplinate dall'art. 19, co. 2 lett d) D.lgs. 286/98, che dispone la non espellibilità della donna in **stato di gravidanza**. Nel rispetto di tale norma le autorità avrebbero dovuto accertarsi della condizione delle donne in tale stato e comunque non procedere al loro respingimento che è invece avvenuto nei casi in questione. Doveva parimenti essere accertata l'eventuale **presenza di minori** ed in particolare di **minori non accompagnati** per l'adozione di provvedimenti a loro tutela. Infine i migranti dovevano essere sottoposti a visita medica anche al fine di accertare l'eventuale presenza di patologie tali da non potere essere curata nel Paese di appartenenza o comunque considerata un pericolo per la salute dando attuazione all'obbligo di **non espellibilità per motivi di salute** (sentenza Corte costituzionale n. 252/2001)

Nessuna delle descritte attività obbligatorie è stata attuata dalle autorità italiane, che si sono limitate a trasferire in Libia i migranti "temporaneamente accolti" sulle unità navali italiane, con conseguente violazione del diritto interno come sopra esposto.

*

I respingimenti illegali attuati dall'Italia a partire dal 7 maggio scorso, non possono trovare giustificazione neppure in riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:

Decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2003 - Misure su attività di contrasto dell'immigrazione illegale via mare. Esso, infatti, consente attività di pattugliamento di unità navali italiane anche al fine di rinviare imbarcazioni prive di bandiera nei porti di provenienza (non in qualsiasi porto), ma rispettando ben determinate procedure e comunque, in ogni caso, tutte le attività devono essere improntate "*alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona*" (art. 7).

Trattato Italia-Libia, firmato alla fine di agosto 2008 e ratificato all'inizio di marzo 2009, che prevede la collaborazione bilaterale in materia di immigrazione, richiamandosi all'accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla immigrazione clandestina, firmato a Roma il 13 dicembre 2000 (pubblicato nella G.U. N. 111 S.O. del 15.05.2003) e ai successivi protocolli di collaborazione firmati a Tripoli il 27 dicembre 2007. Nel sito del Ministero dell'Interno si allude ad un ulteriore protocollo firmato in Libia il 4 febbraio 2009, ad oggi non ufficiale. Gli accordi italo-libici in materia di immigrazione e controllo del mare conclusi nel 2000, nel 2007 e nel 2009 sono accordi di natura politica o che comunque comportano oneri alle finanze e perciò sono stati stipulati in forma semplificata in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 80 Costituzione di sottoporre la ratifica a legge di autorizzazione, e il testo degli accordi del 2007 e del 2009 non risulta neppure pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale, come invece esige l'art. 13 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Si consideri inoltre che **nessuno** degli accordi tra Italia e Libia legittima operazioni di riconsegna alla Libia dei migranti intercettati in acque internazionali in quanto l'accordo del

dicembre 2007 prevede il pattugliamento congiunto da eseguire al limite delle acque costiere libiche al fine di rimandare indietro le imbarcazioni cariche di migranti in fuga dalla Libia. Ad ogni modo detti Accordi non potrebbero mai consentire alle autorità italiane di violare le norme costituzionali, le norme comunitarie e quelle internazionali.

In virtù delle ragioni sopra esposte le scriventi Associazioni **chiedono alle Istituzioni in indirizzo**, ognuno per la parte di competenza:

- **di condannare l'Italia** per le gravissime violazioni dei diritti umani, del diritto comunitario, delle Convenzioni internazionali, chiedendo di non procedere ad ulteriori respingimenti;
- **di intraprendere una procedura di infrazione** dell'Italia per violazione della Direttiva 2005/85/CE, con particolare riguardo al diritto ad un accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale), per violazione del Regolamento (CE) n. 562/2006 e s.m. per avere disposto collettivi respingimenti verso la Libia di un numero imprecisato di migranti, senza avere preventivamente adottato provvedimenti scritti e motivati e senza avere consentito il ricorso ad un' autorità giurisdizionale;
- **di chiedere che l'Italia produca e dia conto della natura e del contenuto degli Accordi stipulati con la Libia, in materia di controllo delle migrazioni irregolari via mare, al fine di verificarne la conformità con il diritto comunitario ed internazionale**
- **di effettuare opportune missioni in Italia e di assumere ogni informazione e documentazione utile al fine di verificare il rispetto o la violazione da parte dell'Italia dei diritti umani fondamentali garantiti dal diritto comunitario e dalle Convenzioni internazionali ratificate.**

Torino, 16.06.2009

Avv. Lorenzo Trucco
Presidente, legale rappresentante
ASGI

Per ogni comunicazione si prega di inviare al seguente indirizzo

**Avv. Lorenzo Trucco
Corso Vittorio Emanuele II n.82
10121 Torino (Italy)
Tel 00390115627607
Fax 00390115627416
E mail ltrucco@tin.it**